

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1722

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CAMPUS, D'ALÌ, GARATTI
e CONTESTABILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1995

—————

Iniziative urgenti in materia di assunzione del servizio delle
traduzioni dei detenuti e degli internati da parte del Corpo
di polizia penitenziaria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento proposto dal S.A.P.P.E. si pone l'obiettivo di risolvere i problemi posti dalla ormai prossima assunzione da parte del corpo di polizia penitenziaria del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti e degli internati (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 395 del 1990, entro il 1° gennaio 1996) che attualmente l'Arma dei carabinieri espleta con propri mezzi ed attraverso l'impiego di circa 7.000 unità di personale.

Infatti, il contesto in cui dovrà inserirsi il nuovo servizio trova la polizia penitenziaria in gravissime carenze organiche ed organizzative nonché in palese penuria di strumenti professionali e tecnici.

A fronte di una popolazione detenuta che dal 1990 (data di approvazione della legge di riforma n. 395 del 1990) ad oggi e passata da 26.000 ad oltre 54.000 unità, mentre nello stesso periodo in misura assai maggiore (oltre il 200 per cento) sono aumentati i detenuti ad alto indice di pericolosità (articoli 416-bis e 630 del codice penale e 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope), seppure non sottoposti al particolare regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, alcun intervento è stato posto in essere né in sede politica né in sede amministrativa, tant'è che le dotazioni organiche della polizia penitenziaria risultano sostanzialmente identiche a quelle previste in sede di riforma.

L'Amministrazione penitenziaria, peraltro, unicamente al fine di alleviare i problemi connessi al sovraffollamento e di attenuare le conseguenti tensioni, ha disposto e ancora provvede per l'apertura «accelerata» dei nuovi istituti quali quelli di: Palermo, Ancona, Lecce, Perugia, Sanremo, Caltagirone, Rossano, Santa Maria Capua Vetere, Siracusa, Milano «Bollate», Reggio Calabria, Marsala, Favignana, senza possi-

bilità di reperire gli organici di personale sufficienti al loro funzionamento. Nonostante la prossima assunzione del servizio delle traduzioni nessun corso di specifica formazione professionale risulta avviato né risultano introdotti programmi, analisi e futura organizzazione, delle esigenze, dei supporti sul territorio, dei beni materiali, dei centri operativi periferici.

Stante la situazione accennata, sorvolando per il momento sulle gravi responsabilità e sulle possibili inadempienze dell'Amministrazione e del Dicastero della giustizia, è evidente che il problema esula da questioni di mera funzionalità interna per investire e porre a serio rischio la sfera della sicurezza e dell'ordine pubblico nazionali.

Il disegno di legge all'esame, quindi, intende affrontare in maniera organica e definitiva le disfunzioni che riguardano:

a) gli organici di polizia penitenziaria:

1) attraverso procedure che rendano disponibili, con celerità ed in tempo utile, le 7.000 unità in più, di cui 5.000 uomini e 2.000 donne, necessarie sia al nuovo servizio delle traduzioni, sia alle accresciute esigenze connesse al sovraffollamento degli istituti penitenziari;

2) individuando una soluzione, anche in termini di legittimità giuridica, per alcune controverse questioni, fonti di ricorsi amministrativi tuttora pendenti, quali quella delle «idonee» ai concorsi per vigilatrice penitenziaria banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 395 del 1990 e non assunte al pari di altro personale, degli aspiranti agenti di custodia che hanno richiesto l'arruolamento anteriormente al 30 ottobre 1992 (data di emanazione del decreto legislativo n. 443 del 1992 sull'ordinamento del personale) e del personale femminile «trimestrale» as-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sunto fino a tutto il 1993 con mansioni e per compiti identici a quelli del personale del Corpo seppure con diverso stato giuridico;

b) la formazione del personale:

1) attraverso la previsione di momenti di formazione professionale presso infrastrutture anche delle altre forze di polizia, specificatamente indirizzati al servizio delle traduzioni, della durata di tre mesi per il personale neo-assunto e della durata di un mese per la riqualificazione del personale già in ruolo;

c) le attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza connesse al servizio delle traduzioni:

1) attraverso un'adeguata integrazione (1.000 unità) degli organici delle sezioni di polizia giudiziaria con personale di polizia penitenziaria attualmente non presente benchè in possesso delle necessarie qualifiche, al fine di consentire, anche, l'espletamento delle attività di polizia giudiziaria connesse ed a supporto del servizio delle traduzioni;

2) attraverso l'allargamento ai responsabili periferici del servizio delle tradu-

zioni del Corpo di polizia penitenziaria dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica istituiti presso le prefetture;

d) l'istituzione di organi centrali e periferici:

1) attraverso l'istituzione di un ufficio centrale unico della polizia penitenziaria che, integrando ed unificando le molteplici funzioni demandate ai vari uffici dell'amministrazione penitenziaria, gestisca l'organizzazione, il coordinamento operativo e amministrativo, la formazione del personale, nonchè l'utilizzo degli organici e dei mezzi materiali e strumentali del corpo;

2) attraverso l'istituzione dei centri regionali e provinciali per il servizio delle traduzioni;

e) l'assunzione graduale del servizio:

1) in relazione alle diverse problematiche, e proposto l'espletamento «graduale» del servizio delle traduzioni che, per il biennio 1996-1997 interessato dall'iniziativa, si configura esclusivamente in ambito provinciale e regionale per i trasferimenti da e per gli istituti penitenziari.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai fini dell'assunzione da parte del Corpo di polizia penitenziaria del servizio delle traduzioni dei detenuti ed internati di cui agli articoli 3 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n.395, il Ministero di grazia e giustizia, per gli anni 1996 e 1997, ha facoltà di assumere personale in base alle dotazioni organiche e con le modalità previste dalla presente legge.

2. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto-legge 28 maggio 1993, n.163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n.254, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

1. Per la copertura dei posti disponibili, per gli anni 1996 e 1997, nelle dotazioni organiche della qualifica iniziale nel ruolo degli agenti e assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, relativamente agli uomini, il Ministero di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare le domande già prodotte da aspiranti allievi agenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, da selezionarsi secondo l'ordine di presentazione delle domande, in base alle procedure di arruolamento previste anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n.395.

2. I predetti aspiranti allievi dovranno essere in possesso dei requisiti generali, accertati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Per la copertura dei posti disponibili per gli anni 1996 e 1997 nella dotazione or-

ganica della qualifica iniziale nel ruolo degli agenti e assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, relativamente alle donne, il Ministero di grazia e giustizia ha facoltà di provvedere mediante assunzione di idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria banditi o espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n.395, purchè non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge e siano in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali richiesti per l'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. È fatta riserva del 30 per cento dei posti disponibili, di cui al precedente comma 1, in favore del personale femminile già assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dell'articolo 14, comma 3, della legge 16 ottobre 1991, n.321, purchè abbia prestato servizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, non abbiano superato il quarantesimo anno di età e sia in possesso dei previsti requisiti psicofisici e attitudinali.

3. Con successivi decreti del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge verranno stabiliti:

a) i criteri e le modalità per le assunzioni del personale di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità per le assunzioni del personale di cui al comma 2 secondo una graduatoria che tenga presenti i complessivi periodi di servizio prestati nell'amministrazione penitenziaria.

Art. 4.

1. In alternativa o successivamente all'espletamento delle procedure di assunzione di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, per la copertura di ulteriori posti disponibili per gli anni 1996 e 1997 nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, il

Ministero di grazia e giustizia ha facoltà di provvedere utilizzando gli idonei al concorso pubblico per milleduecentoventi posti di allievo agente di polizia penitenziaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103, 4ª serie speciale, del 28 dicembre 1993, secondo l'ordine di graduatoria oltre i posti messi a concorso.

Art. 5.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e fino alla copertura dell'organico nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla allegata tabella A, la durata del corso per gli agenti ausiliari al termine del secondo anno di servizio è fissata in tre mesi.

2. Agli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria è attribuito il trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari della Polizia di Stato.

Art. 6.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il corso previsto per il personale di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge nonché per i vincitori del concorso pubblico per milleduecentoventi posti di allievo agente di polizia penitenziaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103, 4ª serie speciale, del 28 dicembre 1993, ha la durata complessiva di sei mesi, ed è articolato in due cicli trimestrali il secondo dei quali da completarsi entro diciotto mesi dall'assunzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Al completamento del primo ciclo del corso di cui al comma 1 ed in sostituzione del successivo ciclo, in misura non superiore al 50 per cento delle unità disponibili, gli allievi nominati agenti in prova e che abbiano dimostrato particolari attitudini al servizio delle traduzioni sono immediatamente avviati ad uno specifico corso di for-

mazione anch'esso della durata di tre mesi.

3. Contestualmente ed in misura pari al numero degli agenti in prova immessi in servizio dopo il primo ciclo del corso di cui al comma 1, il personale del Corpo di polizia penitenziaria in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia esplicita richiesta o individuato su criteri stabiliti con successivo decreto del direttore generale del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è avviato ad un corso di formazione inerente al servizio delle traduzioni della durata di un mese.

4. I corsi di cui ai precedenti commi possono essere svolti presso le scuole: dell'Amministrazione penitenziaria o presso strutture e con personale delle altre forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, previo decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi di concerto con i Ministri interessati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nell'osservanza delle procedure di cui ai successivi articoli 6 e 8, è integrato nel numero di 1.000 unità da personale del Corpo di polizia penitenziaria, previo decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze.

2. Ai fini dell'assolvimento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono integrati dai responsabili provinciali dei centri dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria di cui al successivo articolo 8.

Art. 8.

1. Nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è istituito l'uffi-

cio centrale del personale del Corpo di polizia penitenziaria, alle dipendenze del Direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a cui sono demandati l'organizzazione, il coordinamento operativo e amministrativo, la formazione del personale, nonché la gestione delle risorse organiche e dei mezzi materiali e strumentali della polizia penitenziaria finalizzati anche all'assunzione ed all'espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati.

2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati per gli anni 1996 e 1997 sarà svolto dal Corpo di polizia penitenziaria in ambito provinciale e regionale per trasferimenti da e per gli istituti penitenziari.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno determinate:

a) le funzioni e le competenze dell'ufficio centrale di cui al precedente comma 1, secondo un modello che assicuri omogeneità di attribuzioni adeguata alla specifica area di intervento e autonomia organizzativa rispetto agli organi centrali dell'amministrazione penitenziaria, in base a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n.395;

b) la dislocazione dei centri in ambiti regionali e provinciali del servizio delle traduzioni, alle dipendenze dell'ufficio centrale di cui al precedente comma 1, la direzione con conseguente individuazione degli incarichi e previsione dei ruoli afferenti le nuove professionalità, la dotazione dei mezzi materiali e strumentali e le dotazioni organiche di polizia penitenziaria per ciascun centro.

Art. 9.

1. In deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, fino al completamento degli organici di cui alla tabella A allegata

alla presente legge, è elevato a cinquemila milioni il limite di valore dei contratti oltre il quale è prescritto il parere del Consiglio di Stato, limitatamente alla fornitura di automezzi, equipaggiamenti, materiali e servizi per il Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 10.

1. Le norme precedentemente vigenti sono integrate o sostituite da quelle previste dalla presente legge.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114.082.677.018 per l'anno 1996 ed in lire 256.163.544.578 per ciascuno degli anni 1997 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(articoli 1, 5 e 9)

| RUOLO | QUALIFICHE | Organico 1995 | | | Organico 1996 | | | Organico 1997 | | |
|---------------------|---------------------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale |
| Agenti e assistenti | Agente | 33.901 | 2.934 | 36.835 | 36.901 | 3.934 | 40.835 | 38.901 | 4.934 | 43.835 |
| | Agente scelto | | | | | | | | | |
| | Assistente | | | | | | | | | |
| | Assistente capo | | | | | | | | | |
| Sovrintendenti | Vice sovrintendente | 3.650 | 200 | 3.850 | 3.650 | 200 | 3.850 | 3.650 | 200 | 3.850 |
| | Sovrintendente | 775 | 49 | 824 | 824 | 49 | 824 | 775 | 49 | 824 |
| | Sovrintendente capo | | | | | | | | | |
| Ispettori | Vice Ispettore | 478 | 46 | 524 | 478 | 46 | 524 | 478 | 46 | 524 |
| | Ispettore | 362 | 38 | 400 | 362 | 38 | 400 | 362 | 38 | 400 |
| | Ispettore capo | 539 | 48 | 587 | 539 | 48 | 587 | 539 | 48 | 587 |
| | | TOTALE ... | 39.705 | 3.315 | 43.020 | 42.705 | 4.315 | 47.020 | 44.705 | 5.315 |